

6. TASSAZIONE DEI FRONTALIERI: NUOVO ACCORDO CH - ITA


6.1 Note introduttive

- A livello fiscale negli ultimi mesi si è spesso parlato dei frontalieri e in particolare sono stati affrontati i seguenti temi:
 - **imposizione alla fonte dei lavoratori**: novità legislative dall'1.1.2021 e **circolare AFC nr. 45** del 12.6.2019 (introduzione della TOU)
 - **Accordo amichevole** tra Svizzera e Italia del 18/19 giugno 2020 sulle disposizioni applicabili a seguito delle misure adottate nel contesto della lotta alla diffusione del **COVID-19**
 - il **nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri** firmato il 23.12.2020 (oggetto della presentazione, vedi allegato)

6.2 Definizioni

- Vecchio Accordo ➡ Accordo dei frontalieri del 1974
- Nuovo Accordo ➡ Accordo dei frontalieri del 23.12.2020
- Vecchio frontaliere ➡ frontaliere in base all'Accordo del 1974 (salari tassati alla fonte esclusivamente in Svizzera)
- Nuovo frontaliere ➡ frontaliere in base all'Accordo del 23.12.2020 (salari tassati alla fonte in ragione dell'80% e imposizione illimitata nel Paese di residenza)
- Salario ➡ salario, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri

6.3 Iter legislativo



6.4 Commenti / novità dei singoli articoli del nuovo Accordo

6.4.1 Art. 1: Soggetti

- Il nuovo Accordo si applica alle **persone fisiche** residenti di uno Stato contraente **che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato** contraente
- È stato introdotto il **concetto di reciprocità** (il vecchio Accordo era applicabile solo ai lavoratori frontalieri residenti in Italia che esercitano un'attività dipendente in Svizzera)



6.4.2 Art. 2: Definizioni generali



- Vi è la **definizione** precisa di chi può essere considerato **frontaliere fiscale**, ovvero chi:
 - è residente in un Comune nella **zona di 20 km** dal confine
 - svolge un'attività di **lavoro dipendente** nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente
 - **ritorna**, in linea di principio, **quotidianamente** al proprio domicilio principale nello Stato di residenza (il par. 2 del Protocollo aggiuntivo introduce la possibilità per un lavoratore frontaliere di **non rientrare**, per motivi professionali, quotidianamente **al proprio domicilio** nello Stato di residenza per un massimo di **45 giorni** in un anno civile)

6.4.3 Art. 3: Imposizione dei lavoratori frontalieri



- Determina le regole dell'imposizione dei lavoratori frontalieri:
 - i **salari** sono **tassati alla fonte** nel luogo in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta **in ragione dell'80%**
 - lo **Stato di residenza assoggetta** a sua volta **ad imposizione ed elimina la doppia imposizione**
- In ogni caso il **carico fiscale totale** sul reddito da attività dipendente **non** può essere **inferiore** all'imposta che sarebbe prelevata in applicazione del **vecchio Accordo**
- **Non** sarà possibile richiedere la **tassazione ordinaria ulteriore** su richiesta (art. 99a LIFD e art. 118 LT-TI)

6.4.4 Art. 4: Non discriminazione

- È stato inserito un criterio generale di **parità di trattamento e divieto di discriminazione**
- Storicamente impostato nella roadmap del 2015 per **sostituire il moltiplicatore comunale al 100%** per i frontalieri **a favore del moltiplicatore medio**



6.4.5 Art. 5: Eliminazione della doppia imposizione

- Determina le regole per eliminare la doppia imposizione:
 - lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la doppia imposizione in conformità delle disposizioni dell'**art. 24 della CDI CH-ITA**
 - **la Svizzera nella determinazione della base imponibile** prenderà in conto le imposte prelevate **riducendo di quattro quinti l'importo lordo del salario**

6.4.5 Art. 5: Eliminazione della doppia imposizione

(continuazione)

➤ Esempio I:

PF residente a Como, lavora a Chiasso e percepisce CHF 100'000 all'anno

Tassazione CH: $\text{CHF } 100'000 * 80\% * 18\%^{1)} = \text{CHF } 14'400$ (aliquota di CHF 100'000)

Tassazione ITA: imponibili CHF 100'000; imposte ITA CHF 22'400¹⁾, dedotto credito imposte CH CHF 14'400; imposte da pagare in ITA **CHF 8'000**

¹⁾ Dati stimati per l'esempio

6.4.5 Art. 5: Eliminazione della doppia imposizione

(continuazione)

➤ Esempio II:

PF residente a Chiasso, lavora a Milano e percepisce CHF 100'000 all'anno

Tassazione ITA: $\text{CHF } 100'000 * 80\% * 22.4\%^{1)} = \text{CHF } 17'920$

Tassazione CH: imponibili 20% di CHF 100'000 = CHF 20'000 * aliquota di CHF 100'000 18% = **CHF 3'600**



In Svizzera non vi è più l'esenzione totale dello stipendio percepito in Italia, con progressione dell'aliquota

¹⁾ Dati stimati per l'esempio

6.4.6 Art. 6: Commissione mista e procedura di amichevole composizione

- Vi è l'impegno da parte di entrambi gli Stati:
 - a **risolvere per via di amichevole** composizione qualsiasi questione inerente l'interpretazione o l'applicazione del nuovo Accordo
 - ad **incontrarsi almeno una volta all'anno**

6.4.7 Art. 7: Cooperazione amministrativa

- È stato definito che **entro il 20 marzo** dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento, **lo Stato** contraente in cui l'attività dipendente viene svolta **fornisce annualmente in formato elettronico le informazioni rilevanti** ai fini dell'imposizione del frontaliere
- Attenzione poiché tale articolo è **valido per il nuovo frontaliere**, così come per i **frontalieri residenti oltre la zona di 20 km dal confine**

6.4.8 Art. 8: Entrata in vigore

- Viene stabilita l'entrata in vigore del nuovo Accordo che corrisponderà alla **data di ricezione dell'ultima delle notifiche** con le quali i due Stati contraenti si saranno comunicati che sono adempiuti i **presupporti legali** interni necessari all'**entrata in vigore** del:
 - **nuovo Accordo**
 - **Protocollo** che modifica la **CDI CH-ITA** all'art. 15 paragrafo 4
- Il nuovo Accordo si applicherà dall'**1.1 dell'anno civile successivo** a quello dell'entrata in vigore del nuovo Accordo (**verosimilmente 1.1.2023**)

6.4.9 Art. 9: Regime transitorio



- I salari ricevuti dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che:
 - alla **data di entrata in vigore** svolgono (= **sono dipendenti frontalieri**), oppure che
 - tra il **31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore** hanno svolto (= **sono stati dipendenti frontalieri**)

un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente **restano imponibili soltanto in Svizzera** (in base al vecchio Accordo = vecchi frontalieri)



- Ognuno dei Cantoni dei **Grigioni**, del **Ticino** e del **Vallese** verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine, per gli anni fiscali di riferimento **sino all'anno fiscale che termina il 31.12.2033**, una parte del **gettito fiscale** proveniente dalla imposizione dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai vecchi frontalieri

6.4.10 Art. 10: Clausola di riesame

- Gli Stati contraenti procederanno a un **riesame dell'Accordo ogni cinque anni** al fine di decidere se sono necessarie modifiche all'Accordo

6.5 Conseguenze finanziarie per il Ticino

- Vi sarà una **riduzione del moltiplicatore comunale** utilizzato per definire le aliquote dell'IF dal 100% al valore medio (per l'anno 2021 = 79%)
 - minor introiti
- Vi sarà un **aumento** dell'ammontare dei **ristorni** dal 38.8% al 40%
 - maggior esborso
- **Non** dovrà più effettuare il **riversamento** dei **ristorni** a partire dal 2034
 - nessun esborso, ma:
 - come sarà la situazione nel 2034?
 - quanti vecchi frontalieri ci saranno ancora?

6.6 Conseguenze per i datori di lavoro ticinesi

- Il **carico fiscale** dei **nuovi frontalieri** sarà **maggiore** rispetto ai vecchi frontalieri, infatti:
 - i salari dovranno essere dichiarati in **Italia**, beneficiando del credito d'imposta di quanto già trattenuto in Svizzera (IF su 80% del salario)
 - **di fatto il carico fiscale** corrisponde all'**imposizione italiana**
- Di conseguenza **a parità di netto dopo le imposte**, il datore di lavoro svizzero potrebbe essere chiamato a riconoscere uno **stipendio lordo maggiore** ai nuovi frontalieri (da negoziare tra le parti)
- Vi sarà una **caccia al contratto** prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo?
- Si andrà verso un **aumento** dei trasferimenti di residenza fiscale (**permesso B**)?

6.7 Il telelavoro


- In base al par. 3 del Protocollo aggiuntivo: **in relazione ad un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro, gli Stati contraenti si consulteranno periodicamente** per verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni del Protocollo aggiuntivo
- Si tratta di una **semplice dichiarazione d'intenti**
- Vi è il **rischio** che, in assenza di un accordo "ad hoc", il **salario** venga **tassato** soltanto nello **Stato di residenza** conformemente alla CDI CH-ITA

6.8 Confronto tra Accordi sui frontalieri

	Accordo del 1974	Roadmap 2015	Accordo del 2023
Gettito che resta in CH	61.2% (con ristorno)	70% (senza ristorno)	<u>Nuovi frontalieri:</u> 80% senza ristorno <u>Vecchi frontalieri:</u> 60% e dal 2034 100%
Definizione di frontaliere	NO	SI	SI
Reciprocità	NO	SI	SI
Imposizione in ITA	Esclusa	Imposizione piena in ITA	<u>Nuovi frontalieri:</u> imposizione piena in ITA <u>Vecchi frontalieri:</u> Esclusa

6.9 Confronto vecchi frontalieri vs nuovi frontalieri (riassunto)

6.9.1 Asse temporale



6.9.2 Trattamento fiscale (da 1.1.2023?)

6.9.2.1 Frontalieri residenti in Italia

➤ Vecchi frontalieri

≤ 20 km	IF in CH sul 100% dello stipendio
> 20 km	IF in CH su 100% stipendio, 100% imponibile in ITA con computo imposte CH

➤ Nuovi frontalieri

≤ 20 km	IF in CH solo sull'80% dello stipendio, 100% imponibile in ITA con computo imposte CH
> 20 km	IF in CH su 100% stipendio, 100% imponibile in ITA con computo imposte CH

6.9.2.2 Frontalieri residenti in Svizzera

➤ Vecchi frontalieri

- il vecchio Accordo era applicabile solo ai lavoratori frontalieri residenti in Italia
- indipendentemente dalla zona di residenza: tassazione in ITA su 100% stipendio, in CH esenzione con progressione dell'aliquota fiscale

➤ Nuovi frontalieri

≤ 20 km	Tassazione in ITA sull'80% dello stipendio e tassazione in CH sul 20% dello stipendio all'aliquota del 100%
> 20 km	Tassazione in ITA su 100% stipendio, in CH esenzione con progressione dell'aliquota fiscale

6.10 Considerazioni finali

- Si passa da un sistema:
 - basato sull'**attribuzione allo Stato** nel quale è **svolta l'attività** lavorativa (Svizzera)
 - ad uno basato sul concorso di pretese impositive di **entrambi gli Stati** (Svizzera e Italia)
- Era quindi **inevitabile** che venisse disciplinato un **regime transitorio**
- L'introduzione del **doppio binario** per vecchi e nuovi frontalieri, ed il previsto **regime transitorio**, possono essere **fonte di problemi** per i lavoratori e per i datori di lavoro
- Non è stato possibile imporre un cambiamento così radicale da un giorno all'altro senza adottare le **nuove regole gradualmente**

6.10 Considerazioni finali

(continuazione)

- L'Accordo appena concluso non sembra si proietti verso il futuro, **manca** infatti una **regolamentazione** sulle nuove sfide che originano dalle nuove modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (**telelavoro**)
- Come per ogni nuova legge che entra in vigore, la **concreta attuazione** potrà porre una **serie di problematiche** che verranno **risolte nel tempo per prassi**, attraverso la dottrina e la giurisprudenza che mano a mano si verrà a creare